MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1987, n. 125

Criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative.

(GU n.74 del 30-3-1987)

Vigente al: 14-4-1987

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative;

Visto l'art. 2, comma secondo, della medesima legge che prevede che i criteri e le modalita' da utilizzare per determinare l'entita' dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego;

Considerato l'impegno cui il Governo e' stato chiamato, in sede di approvazione, da parte della Camera dei deputati, del citato provvedimento di legge, a tener conto nell'erogazione dei benefici delle strutture, del volume e della qualita' delle attivita' formative svolte;

Considerate le indicazioni strategiche fondamentali del documento sulla politica occupazionale e del suo aggiornamento, allegati alle tabelle di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente del 1986 e del 1987, approvate dal Parlamento nell'ambito delle rispettive leggi di bilancio dello Stato;

Sentita la commissione centrale dell'impiego, che ha emesso parere favorevole nella riunione del 26 febbraio 1987 u.s.;

Decreta:

Art. 1.

Possono usufruire degli interventi di cui alla legge in premessa gli enti che siano in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 1, comma secondo, della medesima legge e per i quali l'attivita' di formazione professionale costituisce piu' della meta' in termini finanziari della complessiva attivita' dell'ente, cosi' come risultante dai dati di bilancio.

Gli enti possono realizzare il coordinamento operativo a livello nazionale oltre che delle proprie sedi periferiche, anche di strutture consorziate o organicamente collegate mediante riferimenti statutari alla stessa organizzazione od associazione promotrice e che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le spese relative al coordinamento operativo includono quelle necessarie alla promozione dell'innovazione dei processi formativi, nei metodi e nei contenuti.

Art. 2.

Ai fini della determinazione dell'entita' del contributo, gli enti di cui all'art. 1 saranno classificati in tre livelli in ragione della estensione della loro presenza sul territorio nazionale, del volume e della qualita' dell'attivita' formativa svolta.

Rientrano nel primo livello gli enti che:

a) siano presenti con attivita' formativa a finanziamento pubblico in almeno 10 regioni e che ciascuna di esse svolgano un minimo di 150.000/ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi oppure 25.000 in attivita' innovative, in almeno due tipi di qualifica diversi;

b) che realizzino in almeno cinque regioni un'attivita' formativa a finanziamento pubblico di almeno 400.000 ore/corso/allievo annue oppure 50.000 in attivita' innovative;

c) che non svolgano in due sole regioni piu' della meta' delle proprie attivita' formative, in ore/corso/allievo;

d) che abbiano carattere intersettoriale, svolgendo un minimo di 500.000 ore/corso/allievo annue oppure 200.000 in attivita' innovative, in due settori diversi.

Rientrano nel secondo livello gli enti che:

a) siano presenti con attivita' formative a finanziamento pubblico in almeno quattro regioni e che in ciascuna di esse svolgano il minimo di ore suindicato al punto a);

b) che non svolgano in una sola regione piu' della meta' delle proprie attivita' formative, in ore/corso/allievo.

Rientrano nel terzo livello gli altri enti ammissibili ai benefici della legge.

Ai predetti tre livelli vengono assegnate quote percentuali delle disponibilita' annuali, in proporzione diretta al volume complessivo delle ore/corso/allievo realizzate dagli enti in ciascuno dei tre livelli.

Art. 3.

L'entita' del contributo concesso, all'interno dei tre livelli, sara' determinata sulla base dei seguenti elementi:

numero delle regioni nelle quali viene raggiunto il minimo di attivita' indicato nell'art. 2;

totale delle ore/corso/allievo svolte;

totale delle ore/corso/allievo svolte nelle attivita' innovative;

numero dei dipendenti dalla sede centrale, in un massimo di due per regione.

Per ciascuno dei predetti elementi sara' calcolata l'incidenza percentuale sull'universo formato dai valori di tutti gli enti di un determinato livello, assegnando peso 30% ai primi tre elementi suindicati e 10% al quarto, ai fini della determinazione della quota percentuale complessiva dell'ente.

Art. 4.

Per attivita' innovative ai sensi del presente decreto si intendono quelle che prevedono l'attivita' di formazione collegata all'uso delle nuove tecnologie e che sono rivolte al conseguimento delle professionalita' richieste per la riqualificazione o l'inserimento per i tre livelli piu' elevati previsti dai CCNL e per i quadri direttivi, nonche' al conseguimento delle professionalita' richieste per la imprenditorialita'.

Art. 5.

Gli enti che intendono avvalersi dei benefici della legge in premessa devono presentare le richieste di cui all'art. 2, comma primo, della legge, corredate dalla scheda informativa allegata al presente decreto, compilata sotto la responsabilita' dell'ente, indirizzandole al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale O.A.P.L. - Divisione III.

Nel caso che la revoca di contributi concessi, conseguente ad irregolarita' accertate, superi un decimo del contributo concesso, il Ministero del lavoro non potra' erogare contributi di cui alla citata

legge, all'ente interessato se non dopo aver preventivamente accertato i dati indicati nelle successive richieste.

Art. 6.

Il Ministro del lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce sull'attuazione della legge alla commissione centrale dell'impiego, anche al fine di aggiornare i criteri e le modalita' di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi' 3 marzo 1987

Il Ministro: DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

SCHEDA INFORMATIVA

Parte di provvedimento in formato grafico